

PROGETTO DI COSTITUZIONE DI SIEYES (1789)

TITOLO I DEI DIRITTI E DEI PRINCIPI COSTITUTIVI

I rappresentanti della nazione, muniti dei suoi poteri per stabilire la Costituzione dello Stato e determinare i diritti e l'esercizio dell'autorità legislativa e dell'autorità esecutiva, considerando che la libertà, l'ordine e la pubblica felicità possono trovare solide basi solo nei principi immutabili della giustizia e della ragione; che l'uomo è uscito libero dalle mani della nazione; che, divenendo membro di una società politica, la sua intenzione è stata quella di mettere i suoi diritti naturali sotto la protezione di una forza comune; i detti rappresentanti, riuniti in Assemblea nazionale, riconoscono e consacrano per sempre, come inviolabili, i diritti dell'uomo e del cittadino; dichiarano:

Art. 1 – Che la nazione francese è assolutamente libera e indipendente da ogni autorità, tributi, leggi e statuti cui in futuro essa non darà il suo consenso.

Art. 2 – Che il culto pubblico volontariamente adottato dal popolo francese deve essere religiosamente praticato e diretto dalla chiesa Gallicana, senza che nessuno, cittadino o straniero, possa esser disturbato o molestato nella pratica di un'altra religione.

Art. 3 – Che la volontà generale è che le province e le regioni componenti l'impero francese siano sottoposte ad un governo monarchico, senza modifica né deroga ai principi e ai diritti nazionali che costituiscono un tale governo.

Art. 4 – Che la nazione ha essa sola il diritto, e ch'essa conferisce a dei rappresentanti l'esercizio del potere legislativo congiuntamente con il Re.

Art. 5 – Che il re e i suoi legittimi successori in linea diretta sono e saranno persona sacra e inviolabile, capo supremo della nazione, depositario inamovibile dell'autorità regia, avendo indivisibilmente il potere di governare e amministrare lo Stato conformemente alle leggi proposte, accettate e promulgate nell'assemblea degli Stati generali, avendo in special modo il diritto di commutare e rimettere le pene in cui sono incorsi i colpevoli, di distribuire le dignità e le cariche ecclesiastiche, civili e militari, amministrare e far amministrare la giustizia nei tribunali legalmente istituiti, di provvedere alla sicurezza interna ed esterna dell'impero, di dichiarare la guerra, fare la pace, stipulare alleanze, e di avere in ogni parte dell'amministrazione civile e politica una autorità legale, puntualmente obbedita, pena le pene prescritte o che saranno prescritte dalle leggi.

Art. 6 – Che nessuno, principe o magistrato, al di fuori dei rappresentanti della nazione riuniti, ha il diritto di decidere e proporre al Re tributi, leggi, statuti, fondazione, riforma o soppressione di tribunali, o di accettare e sanzionare tali atti nel caso in cui fossero proposti dal Re.

Art. 7 – Che tutti i poteri legislativi ed esecutivi devono essere essenzialmente e continuamente impiegati a proteggere la vita, la libertà, l'onore e la proprietà di tutti i cittadini; di modo che

ciascuno sia responsabile della sua condotta solo davanti alle leggi e non abbia da temere in nessun caso il potere arbitrario di un magistrato o di un agente dell'autorità esecutiva.

Art. 8 – Che l'Assemblea nazionale sarà permanente e organizzata secondo come verrà stabilito qui di seguito.

Art. 9 – Che ogni accusato deve essere giudicato colpevole o non colpevole dai suoi pari prima che il tribunale innanzi al quale è tradotto possa pronunciare una pena.

Art. 10 – Che ogni cittadino è libero, restando responsabile dei suoi scritti, di pubblicare per la sua difesa o per l'istruzione pubblica tutto ciò che crederà.

Art. 11 – Che, non potendo nessuna considerazione politica, nessun bisogno o servizio pubblico prevalere sul diritto che ogni uomo ha alla propria sussistenza, quelli che non hanno nessuna proprietà, come i manovali e i braccianti, non possono essere colpiti da nessuna imposta personale.

Art. 12 – Che tutte le imposte devono essere commisurate alle effettive necessità dello Stato e sostenute in egual misura da tutti i cittadini, in proporzione delle loro fortune, e senza distinzione né privilegio per chicchessia.

Art. 13 – Che a carico della nazione non può essere né istituito né tollerato nessun diritto abusivo.

Art. 14 – Che i cittadini, di qualunque rango e condizione siano, hanno diritto a ogni legittima professione e attività, e possono essere promossi agli onori ed alle dignità ecclesiastiche, civili e militari, in proporzione dei loro meriti, talenti e servizi.

Art. 15 – Che ogni ufficiale e basso ufficiale di terra e mare, prima di essere ammesso al suo grado, sarà tenuto a giurare fedeltà al Re e alla nazione.

Art. 16 – Che nessun corpo militare può essere impiegato neanche in caso di sommossa, contro il popolo se non su richiesta di un magistrato civile, o in seguito ad un proclama regio sigillato e controfirmato dal cancelliere.

Art. 17 – Che i principi elementari della legislazione e i diritti costitutivi della nazione saranno professati e insegnati in tutti i collegi e istituti di educazione.

TITOLO II

DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL POTERE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE E DELLE ASSEMBLEE PROVINCIALI E MUNICIPALI

Art. 1 – Il primo maggio di ogni anno, in tutte le città, borghi e villaggi del regno vi sarà presso il più vecchio di ogni famiglia una riunione degli abitanti di tutte le classi, e uno dei membri sarà deputato all'assemblea di parrocchia che si terrà lo stesso giorno sotto la presidenza del sindaco (*syndic*) o primo funzionario municipale.

Art. 2 – Le parrocchie composte di più di mille fuochi saranno divise in assemblee di quartiere, e ogni quartiere invierà all'assemblea di parrocchia il decimo dei suoi deputati.

Art. 3 – L'assemblea di parrocchia eleggerà i suoi rappresentanti annuali in ragione di tre per cento fuochi, e questi formeranno il consiglio municipale.

Art. 4 – Ogni due anni, il primo giugno, i rappresentanti di un numero di parrocchie comprendente diecimila fuochi si riuniranno nella località principale della loro circoscrizione e nomineranno insieme dodici deputati, quattro dei quali verranno scelti tra i proprietari di feudi, due nel clero, e sei in tutte le classi di cittadini proprietari di almeno millecinquecento franchi di rendita fondiaria.

Art. 5 – Tutte le deputazioni simili di uno stesso distretto formeranno gli Stati provinciali.

Art. 6 – Ogni tre anni, il primo luglio, ogni Stato provinciale deputerà la dodicesima parte dei suoi membri all'Assemblea nazionale, che siederà in permanenza nella capitale e i cui membri saranno così rinnovati in capo a tre anni, salvo le vacanze e le proroghe da una sessione all'altra determinate dall'Assemblea e dal Re, e che non potranno superare un intervallo di tempo di tre mesi.

Art. 7 – L'Assemblea nazionale sarà divisa in due camere, di cui la prima, chiamata Camera dei comuni, sarà composta di tutti i deputati nobili o non nobili, anche di ecclesiastici, che saranno stati eletti come rappresentanti dei comuni. La seconda sarà composta di tutti i laici ed ecclesiastici eletti in qualità di proprietari di feudi, aventi almeno diecimila franchi di rendita fondiaria. Sarà chiamata la Camera del consiglio. Nessuno potrà essere eletto rappresentante prima dei venticinque anni compiuti e ammesso alla Camera del consiglio prima dei trent'anni.

Art. 8 – Le due Camere si riuniranno per nominare un presidente e due vicepresidenti dell'Assemblea nazionale, un cancelliere in capo e dei segretari, che saranno scelti tra i membri dell'Assemblea e saranno amovibili secondo la sua volontà. La Camera dei comuni nominerà in particolare un promotore e due assistenti; e la Camera del consiglio eleggerà, tra i magistrati e uomini di legge che non saranno membri dell'Assemblea, dodici commissari, che avranno posto nel recinto della Camera e voce solo consultiva.

Art. 9 – Tutte le questioni di legislazione, denunce, petizioni e proposte qualsiasi saranno portate alla Camera dei comuni, dove saranno discusse e decise secondo le modalità prescritte dai suoi regolamenti, e la decisione, dei Comuni sarà portata in giornata alla Camera del consiglio per esservi nuovamente discussa e sottoposta a deliberazione. Nel caso in cui, a maggioranza di voti, la decisione dei comuni fosse accettata alla Camera del consiglio, verrebbe poi presentata al Re per ricevere la sanzione regia ed esser convertita in atto legislativo.

Art. 10 – Se il Re rifiuta la sua sanzione a un decreto approvato dalle due Camere, per la durata della sessione in corso questo sarà considerato come non avvenuto.

Art. 11 – Se la Camera del consiglio respinge una risoluzione della Camera dei comuni in materia di legislazione e di amministrazione, essa incaricherà i suoi commissari magistrati di fare alla Camera dei comuni un rapporto motivato della sua decisione, aggiungendovi il loro parere; i rappresentanti dei comuni prenderanno quindi una nuova deliberazione, che potrà essere solo quella di annullare il loro decreto o quella di chiedere la riunione delle Camere per discutere di nuovo la materia e deliberarne in comune. Allora, e in questo caso soltanto, la decisione potrà essere presa solo con una maggioranza di due terzi; mancando questa, il decreto rimesso in deliberazione sarà irrevocabilmente annullato per la durata della sessione in corso.

Art. 12 – Il promotore e i suoi assistenti alla Camera dei comuni saranno in special modo incaricati di ricercare e denunciare tutti gli abusi d'autorità, prevaricazioni, depredazioni, vessazioni, rifiuti di

amministrare la giustizia, interpretazioni arbitrarie o mancata esecuzione delle leggi da parte degli amministratori e magistrati individuali e collettivi. Essi ne faranno rapporto alla Camera che ordinerà alla ricerca e alla diligenza del promotore di informarla.

Art. 13 – Ogni accusato, di qualunque rango e condizione sia, e qualunque dignità o ufficio ricopra, chiamato alla barra della Camera, sarà obbligato a comparirvi e a subire l'interrogatorio che sarà ordinato.

Art. 14 – Se dalle informazioni e dagli interrogatori risulta che vi è luogo a promuovere un giudizio, l'accusato sarà mandato davanti alla Camera del consiglio. Vi si chiameranno allora i pari di Francia e sedendo questi alla destra del presidente della Camera si riunirà in forma di Corte suprema di giustizia e, udito il rapporto e le conclusioni dei commissari magistrati, giudicherà sovraneamente.

Art. 15 – L'Assemblea nazionale determinerà la natura, la qualità, la distribuzione e la durata delle imposte, si farà render conto di tutti gli introiti e di tutte le spese dello Stato nei vari dipartimenti, e ogni anno nominerà una commissione delle due Camere per verificarli. Esaminerà e riformerà successivamente tutte le parti della legislazione e dell'amministrazione civile e militare, abrogherà le vecchie ordinanze i cui inconvenienti saranno stati riconosciuti, e formerà un nuovo codice nazionale, civile e criminale, nel quale saranno raccolti tutti i diritti e azioni civili, i delitti e le pene, le forme procedurali, istruttorie e i giudizi determinati secondo i costumi, i lumi ed il voto generale della nazione.

Art. 16 – Gli Stati provinciali saranno incaricati di dirigere e ispezionare la ripartizione delle imposte, degli introiti e delle spese della provincia, il versamento dei contributi nella cassa nazionale, le strade, canali, manifatture e stabilimenti pubblici, collegi e le case di educazione.

Art. 17 – Gli Stati provinciali non potranno emanare a loro nome nessuna ordinanza, salvo che riguardo agli introiti e spese della provincia, alla loro verifica ed alla ripartizione delle imposte. Per tutti gli altri oggetti di pubblica sicurezza e di amministrazione si rivolgeranno al Re o ai commissari di Sua Maestà che, dietro le loro rimostranze e dopo averne reso conto al Re, ordineranno ciò che sarà conforme alla legge.

Art. 18 – I rappresentanti delle parrocchie, che compongono il consiglio di una città o di un borgo, eleggeranno i funzionari municipali, incaricati della pubblica sicurezza e dell'amministrazione dei fondi della comunità agli ordini degli Stati provinciali. Decideranno in comune la ripartizione delle imposte assegnate alla parrocchia, relativamente alla valutazione delle terre e degli immobili che saranno iscritti al catasto.

Art. 19 – Gli Stati provinciali, le municipalità e i loro delegati saranno tenuti a rendere regolarmente conto ai commissari di Sua Maestà di ogni dettaglio della loro amministrazione; e se vi è negligenza, abuso o prevaricazione, i detti commissari del Re faranno riunire gli Stati provinciali o i consigli di città in assemblea straordinaria, perché prendano conoscenza e vi portino rimedio ordinando ricerche e informazioni nei riguardi degli accusati di prevaricazione.

TITOLO III

DELLA DELEGA E SUDDIVISIONE DEL POTERE ESECUTIVO

Art. 1 – Il potere esecutivo agirà conformemente al testo e allo spirito della legge.

Art. 2 – Essendo ogni parte dell'amministrazione civile, militare e politica immediatamente sotto l'autorità del Re, Sua Maestà se ne farà rendere conto direttamente dagli amministratori individuali e collettivi o indirettamente dai suoi rappresentanti, ch'essa autorizzerà a trasmettere i suoi ordini. In quest'ultimo caso, i detti rappresentanti o delegati non potranno riunire i poteri civile e militare; e coloro cui sarà stato affidato il potere giudiziario non potranno aver conoscenza di nessun altro dettaglio dell'amministrazione militare o civile.

Art. 3 – Il potere amministrativo, trasmissibile da parte del monarca, consiste nel comandare le truppe, nel farle agire contro i nemici dello Stato, nel mantenerle in tempo di pace in una rigorosa disciplina nei presidi, negli accampamenti o nelle strade: nel giudicare nei consigli di guerra tutti i reati militari e nel far eseguire le dette sentenze.

Art. 4 – Nessun cittadino che eserciti una professione o un impiego civile può in nessun caso essere sottomesso al potere militare; e se la sicurezza interna dello Stato esige in certe circostanze il soccorso e l'impiego delle truppe, i comandanti dette truppe aspetteranno la richiesta del magistrato civile.

Art. 5 – Il potere amministrativo, trasmissibile da parti Re, consiste nel dirigere l'alta polizia del regno, gli introiti e spese dello Stato in tutti i dipartimenti; nell'ispezionare, consentire o impedire gli atti amministrativi degli Stati provinciali, città e comunità; nel seguire e rendere conto delle relazioni politiche della Francia con gli stranieri, delle iniziative del commercio e della navigazione, dei lavori e delle necessità agricoltura; nel regolare tutti i dettagli economici della guerra e della marina, nel preparare, con un'ispezione esatta e dei conti fedeli, le decisioni del monarca su tutto ciò che interessa l'ordine pubblico, la sicurezza interna ed esterna dello Stato, la protezione dei buoni costumi, del culto pubblico e delle arti.

Art. 6 – Il potere amministrativo agirà conformemente al testo e allo spirito delle leggi, senza infliggere nessun'altra pena afflittiva oltre alla revoca degli impiegati che gli sono subordinati; se vi è luogo ad arrestare qualche cittadino per prevaricazione, malversazione, disubbidienza alle leggi, questi sarà immediatamente consegnato dall'amministrazione nelle mani del suo giudice naturale perché il suo processo sia istruito nelle forme legali.

Art. 7 – Ogni amministratore sarà responsabile, per se stesso e per i suoi subordinati, dell'autorità che gli sarà stata assegnata, ma riguardo alle sue funzioni potrà essere citato e accusato solo davanti all'Assemblea nazionale.

Art. 8 – Il potere giudiziario sarà circoscritto alle contestazioni relative ai diritti e azioni civili, e al caso d'infrazione delle leggi che garantiscono la proprietà e la sicurezza dei cittadini. Esso agirà conformemente al testo letterale della legge, senza potersene allontanare.

Art. 9 – Vi saranno due gradi di giurisdizione, superiore e inferiore, sottoposti alle stesse forme procedurali, istruttoria e giudizio, che saranno regolate con una tale semplicità e chiarezza ognuno possa ottenere giustizia il più rapidamente e con il minimo di spese possibile.

Art. 10 – L'estensione territoriale di ogni giurisdizione superiore e inferiore sarà regolata avendo riguardo alle necessità giudicabili, e ogni provincia avrà almeno un tribunale sovrano

Art. 11 – Ogni cittadino potrà difendersi in materia civile e criminale da solo o mediante un procuratore.

Art. 12 – Verrà stabilito, solo in materia criminale, un ordine di giudizio preliminare, mediante giurati, prima che i giudici possano pronunciare una pena afflittiva contro l'accusato. Se è assolto dai giurati, sarà prosciolto; se è giudicato colpevole, gli sarà permesso fare appello alla Corte sovrana, che non potrà aggravare la pena pronunciata dal primo giudice.

Art. 13 – Tutti i tribunali eccezionali saranno soppressi.

Art. 14 – Sarà abolita la venalità delle cariche; queste saranno successivamente rimborsate dagli Stati provinciali alla morte di ogni titolare, e tutte le cariche giudiziarie saranno di nomina del Re, su proposta degli Stati provinciali, che per un posto vacante presenteranno tre soggetti.

Art. 15 – Se vi è denuncia e ricorso al Re in materia civile contro una sentenza di una corte di giustizia, Sua Maestà farà esaminare nel suo Consiglio i motivi della denuncia e, se è il caso, cassare la sentenza in questione perché la causa venga rinviata ad un altro tribunale; e all'Assemblea nazionale verrà reso conto delle cassazioni motivate da una manifesta infrazione della legge.

TITOLO IV DEI COSTUMI

Art. 1 – Ogni comunità, ogni città, ogni provincia assisterà i poveri e provvederà al sollievo del suo territorio. Il potere esecutivo veglierà a che questo obbligo venga religiosamente assolto, a che una carità attiva e illuminata prevenga la mendicizia, e a che nell'ambito del regno nessuno manchi di soccorso, di lavoro e di sussistenza.

Art. 2 – In tutti gli Stati provinciali, vi sarà un registro aperto chiamato registro d'onore, ove gli Stati, iscriveranno tutti i cittadini che si saranno segnalati per atti di beneficenza, di virtù, per servizi utili e talenti superiori; questi, con una delibera degli Stati provinciali, potranno essere proclamati degnissimi o illustrissimi cittadini.

Art. 3 – I principi dell'educazione pubblica saranno ricavati dalla morale, dalla storia e dalle leggi nazionali.

Art. 4 – In tutti i teatri e spettacoli pubblici, vi sarà ogni mese un giorno destinato a celebrare la memoria delle grandi azioni e degli uomini illustri della nazione.

Art. 5 – Vi sarà una festa nazionale, celebrata ogni anno il giorno in cui verrà promulgata la Costituzione, e saranno assegnati dei premi ai padri e alle madri di famiglia di tutte le classi di cittadini, i cui figli si saranno distinti per i loro talenti e i loro buoni costumi.

Art. 6 – Gli uomini che si faranno notare per una condotta sregolata saranno allontanati da tutte le cariche e impieghi pubblici.

Art. 7 – Nessuna modifica potrà essere fatta alla Costituzione se non su richiesta della metà degli Stati provinciali del regno.

FONTE:

A. Saitta, *Costituenti e Costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale (1789 - 1875)*, Giuffrè, Milano 1975.